



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 72 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ANALISI ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ALLA DATA DEL 31.12.2017. REVISIONE ANNO 2018. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

L'anno **duemiladiciotto**, questo giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore 19:40 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
CARLETTI ELENA	Presidente	P	LASAGNI SARA	Consigliere	P
MARIANI CERATI DANIELE	Consigliere	P	OLIVA SIMONE	Consigliere	P
LUCENTI EVA	Consigliere	P	GARERI DANIELE	Consigliere	P
SCOTTINI MONICA	Consigliere	A	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
CATELLANI MANUELA	Consigliere	P	PELLINI EMANUELA	Consigliere	A
ZARANTONELLO SIMONE	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
FURLAN DANIEL	Consigliere	P	PATERLINI STEFANO	Consigliere	A
MORANDO MARCELLO	Consigliere	P	MULE' GIOVANNI	Consigliere	P
BOCEDI LAURA	Consigliere	P			

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

La seduta è presieduta dal Sindaco **Elena Carletti** .

Assiste alla seduta il Segretario Francesca Scarmiglia.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 14 componenti, dichiara aperta la seduta.

ANALISI ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ALLA DATA DEL 31.12.2017. REVISIONE ANNO 2018. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI .

SEDUTA DEL 20.12.2018

SEDUTA PUBBLICA

Presenti all'appello n. 14 Consiglieri.

Entrato in precedenza il Consigliere Scottini Monica.

Uscito e rientrato in precedenza il Consigliere Mariani Cerati Daniele.

Assenti i Consiglieri Pellini Emanuela e Paterlini Stefano.

Presenti n. 15 Consiglieri

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che tutti gli anni si è chiamati alla revisione delle società partecipate con la avvenuta precedente cessione delle quote di Piacenza Infrastrutture, a cui è seguita la convenzione con il Comune di Reggio Emilia, per conto di tutti i Comuni della provincia, a seguire la complessa procedura. Precisa che le rimanenti società, al di fuori di "Novellara Servizi" di cui il Comune è socio al 100%, sono partecipate da tutti i Comuni della Provincia.

Interviene il Consigliere Melli Mauro, capogruppo "Indipendente per Novellara" il quale considera l'opportunità di mantenere tra le società partecipate anche "Banca Etica".

Il Sindaco raccoglie l'invito a compiere un approfondimento sulle quote di "Banca Etica" che hanno un valore sociale e simbolico.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle Amministrazioni Locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurre il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

CHE, in proposito è stato previsto l'obbligo per gli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, dal comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che, al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo che nel corso del tempo si è determinato nel settore delle partecipazioni societarie pubbliche e di pervenire ad una ricomposizione della disciplina della materia, è stata emanata nel 2015 una delega (la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, in particolare,

all'articolo 18 reca i criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.251 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune delle disposizioni del citato articolo 18 della legge 124/2015;

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che, l'art. 24 del T.U.S.P., tutte le pubbliche amministrazioni avevano l'obbligo di effettuare, entro il 30 Settembre 2017 una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle da alienare, quale aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato ai sensi del comma 611 della legge 23.12.2014 n. 190;

DATO ATTO che, l'art. 20 del citato testo unico prevede, altresì che, ferma la revisione straordinaria di cui al citato art.24, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento. un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, e ricorrendone i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, procedere all'approvazione del piano di razionalizzazione;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 11 dell'art. 26 alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20, si dovrà procedere a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione alla data del 31.12.2017;

DATO ATTO che, questo Comune, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/07/2015 il "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, C. 612, LEGGE N. 190/2014)";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/09/2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE";
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2018 "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA PER L'ATTRIBUZIONE AL COMUNE DI REGGIO EMILIA DELLE COMPETENZE IN MERITO ALLA DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI TUTTI I COMUNI REGGIANI NELLA SOCIETÀ "PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA";

VISTA la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 23 Settembre 2016, ai sensi del citato articolo 24 (Revisione straordinaria delle Partecipate) del T.U.S.P, in conformità alle Linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.19 del 19 Luglio 2017; tale atto ricognitivo costituisce ai sensi dell'art.24, comma 2, del T.U.S.P aggiornamento del piano adottato in base all'art. 612 prima citato;

RICORDATO che:

- Le partecipazioni societarie indirette del comune di Novellara non rientrano nella ricognizione oggetto del presente provvedimento;
- Il Consorzio A.C.T. Azienda Consorziale trasporti costituito ai sensi della legge 142 del 1990 partecipato al 38% dal Comune di Reggio Emilia, al 29% dalla Provincia di Reggio Emilia e per il restante 33% dagli altri 44 Comuni della provincia di Reggio Emilia tra cui il Comune di Novellara non rientra nella ricognizione oggetto del presente provvedimento in quanto non avente natura societaria;

CONSIDERATO che, con tale revisione il Consiglio Comunale ha disposto di confermare il possesso delle quote delle seguenti società:

- Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia part.0,96%
- S.A.BA.R. Spa part. 18,7%
- S.A.BA.R. Servizi srl part. 18,17%
- Novellara Servizi srl part. 100%
- Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl part. 18,20%
- AGAC Infrastrutture Spa part. 1,37%
- LEPIDA Spa part. 0,0015%
- BANCA ETICA Spa part. 0,0011%
- IREN s.p.a part. 0,19%;

e di alienare le quote delle due società di seguito indicate:

1. *Piacenza Infrastrutture S.p.a.* con una percentuale di partecipazione dello 0,55%, perché non più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, in quanto la società rientra nei parametri di cui all'art.20, comma 2, lettera b) (senza dipendenti) e svolge attività analoghe a quelle della società AGAC Infrastrutture S.p.a. (art.20, comma 2, lettera c) ed inoltre è proprietaria di reti idriche che servono il territorio di Piacenza;
2. *Infrastrutture Fluviali S.r.l.* con una percentuale di partecipazione dello 4,38% perché non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;

di individuare la partecipazione nella società AGAC INFRASTRUTTURE S.p.a., oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione predisposto dai soci di maggioranza;

PRECISATO che, le procedure di alienazione delle quote delle due società sono in corso di definizione come evidenziato entro il 7 dicembre scorso al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la nuova funzionalità dell'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro, denominata " Attuazione alienazione e recessi" (vedasi nota del Mef prot 95908 del 15/11/2018);

DATO ATTO che le quote di partecipazione aggiornate alla data del 30/06/2018 risultano essere:

- Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia part.0,96%
- S.A.BA.R. Spa part. 18,7%
- S.A.BA.R. Servizi srl part. 18,17%
- Novellara Servizi srl part. 100%
- Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Scrl part. 18,20%
- AGAC Infrastrutture Spa part. 1,37%
- LEPIDA Spa part. 0,0015%
- BANCA ETICA Spa part. 0,0011%
- IREN s.p.a part. 0,19%;

ATTESA quindi, la necessità di procedere entro il 31 dicembre (art.20 co.3) del corrente anno agli adempimenti di cui al più volte richiamato articolo 20 del T.U.S.P. ed eventualmente all'approvazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo unico;
- b. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- c. previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che, le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del DLgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che con deliberazione n. 65 del 11/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Progetto di Scissione parziale di ramo d'azienda di S.A.B.A.R. Spa in favore di S.A.B.A.R. Servizi Srl e conferito mandato al Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto di questo Comune, alle Assemblee delle rispettive società, per approvare le proposte di deliberazione e gli atti relativi e conseguenti per l'attuazione di quanto previsto nel progetto di scissione;

CHE a seguito della scissione parziale di ramo d'azienda a favore di SABAR Servizi S.r.l., SABAR S.p.a. continuerà a svolgere a favore e/o nell'interesse del Comune socio attività che si pongono in linea con i fini istituzionali del socio medesimo nonché con le finalità di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;

EVIDENZIATO che:

cinque delle nove società partecipate di questo Ente vedono come soci tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, mentre le quattro restanti sono detenute solo dagli otto Comuni, compreso questo Ente, facenti parte dell'Unione Comuni Bassa Reggiana;

la Provincia ed il Comune capoluogo di Reggio Emilia (che detengono quote di gran lunga superiori agli altri Comuni) come in occasione delle revisione straordinaria 2017, hanno svolto un ruolo di coordinamento per un'analisi approfondita dei compiti e delle attività svolti dalle società partecipate dai comuni della provincia di Reggio Emilia, alla luce delle norme sopra richiamate;

EVIDENZIATO:

CHE l'apposita Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo in materia di società a partecipazione pubblica, costituita il Dipartimento del Tesoro, ha predisposto specifiche linee guida, condivise con la Corte dei Conti, per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CHE tale adempimento è stato integrato con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014 convertito in legge, utilizzabile anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali;

CHE le informazioni richieste dalla Struttura, sono state sintetizzate in schede elaborabili, aggregate nei seguenti tre allegati:

- censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni (Allegato1- Schede Partecipazioni);
- rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati (Allegato2- Schede Rappresentanti);
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSP) (All'interno dell'Allegato 3- Esempio di Formato del Provvedimento);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risulta nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la revisione oggetto della presente deliberazione non comporta alcuna modifica delle previsioni del bilancio dell'Ente, né dei suoi equilibri; il Piano in oggetto, non determina altresì alcuna modifica nelle modalità di gestione dei servizi né alcuna reinternalizzazione dei medesimi, né del relativo personale dipendente;

PRESA VISIONE del parere reso in data 18 settembre 2017 dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Revisori degli Enti Locali (ANCREL) e dal Vicepresidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCEC), in ordine all'assoggettamento del presente atto all'acquisizione preventiva del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra espresse, sulla presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1, art. 147 bis comma 1, del T.U. D. Lgs.267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 7/12/2012, n.213, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

CON VOTI favorevoli 12 e astenuti 3 (Fantinati Cristina "Insieme", Mulè Giovanni "Movimento 5 Stelle" e Melli Mauro "Indipendente per Novellara") legalmente espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e 12 votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente dal Comune di questo Comune, alla data del 31 dicembre 2017 accertandole, come indicato nell'allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DI PRECISARE che, viene confermato il possesso delle quote detenute direttamente da questo Comune nelle seguenti società:
 - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl di Reggio Emilia part.0,96%
 - S.A.BA.R. Spa part. 18,7%
 - S.A.BA.R. Servizi srl part. 18,17%
 - Novellara Servizi srl part. 100%
 - Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Srl part. 18,20%
 - AGAC Infrastrutture Spa part. 1,37%
 - LEPIDA Spa part. 0,0015%
 - BANCA ETICA Spa part. 0,0011%;

3. DI APPROVARE la relazione in merito all'attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuate nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (Allegato B);
4. DI CONFERMARE l'alienazione delle quote di proprietà del Comune di Novellara relative alle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società partecipata	Motivazione della scelta
Piacenza Infrastrutture S.p.a. percentuale di partecipazione 0,3331%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)
Infrastrutture Fluviali S.r.l. percentuale di partecipazione 0,48%	Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, come esplicitato nell'allegato A)

5. DI DISPORRE che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Novellara, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, alla Struttura di "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale web del Tesoro, al seguente indirizzo: <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;
6. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione legalmente espressa per alzata di mano che ha dato il medesimo risultato sopra riportato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco

Elena Carletti

Il Segretario

Francesca Scarmiglia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”